MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, PER IL DIFFERIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2020 E PER LA CONTINUITA' OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID

Art. 3-bis

Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza

All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente: "2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2". Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarita' contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 luglio 2021, conservano la loro validita' fino alla medesima data. Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione e' effettuata progressivamente dagli uffici competenti. (7)

Versione in vigore dal 30 aprile 2021, non più in vigore dal 22 giugno 2021 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) La modifica dell'art. 3-bis, comma 3 ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 ad opera della L. 17 giugno 2021, n. 87, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-connesse-con-la-proroga-della-dichiarazione-dello/art-3-bis-proroga-degli-effetti-di-atti-amministrativi-in-scadenza/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it